



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 3 MARZO 2025

PROROGA PER LA FATTURA ELETTRONICA PER OPERATORI SANITARI

Il Decreto Milleproroghe, ha prorogato **dal 31 marzo al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.**

La precedente scadenza del **31 marzo 2025** era stata fissata dallo stesso Decreto.

Per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo. O in alternativa in formato elettronico non in transito dallo SdI. Si veda la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 14/E 2019.

Nello specifico, il divieto è previsto:

- dall'art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, in base al quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
- dall'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018 che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dunque gli operatori sanitari fattureranno ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI, ad esempio nel caso di fatturazione di prestazioni sanitarie a "soggetti giuridici".

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la [Legge 21 febbraio 2025, n. 15](#) che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2025).

Tra i principali provvedimenti in ambito fiscale segnaliamo:

- l'estensione a tutto il 2025 del **divieto di emissione fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio al Sistema tessera sanitaria**;
- la proroga al 1° gennaio 2026 dell'operatività del **nuovo regime di esenzione IVA previsto per gli enti associativi**;
- la proroga dal **31.12.2024 al 31.03.2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali**, di cui all'art. 1, c. 101 L. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti;
- la riammissione alla "rottamazione quater" per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30.04.2025, l'apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall'agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10.
- l'estensione del credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un limite di spesa di 80 milioni di euro;
- il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 anche per gli investimenti sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di accesso, a condizione che siano effettuati dal 1° gennaio 2024;
- l'estensione al 2025 degli incentivi fiscali per contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti;
- la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'accesso al 5 per mille da parte delle ONLUS;

ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2025

Con la [circolare 20 febbraio 2025, n. 38](#) l'INPS ha comunicato che per l'anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.555,00.

Il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta quindi il seguente:

	Artigiani	Commercianti
--	-----------	--------------

Titolari e coadiuvanti/ coadiutori	€ 4.460,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)
------------------------------------	--	---

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	fino a € 55.448,00	24%	24,48%
	superiore a € 55.448,00	25%	25,48%

Per l'anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 92.413,00 euro (55.448,00 euro più 36.965,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a € 120.607,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995			
	Artigiani		Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	€ 22.548,77 (€ 55.448*24% + € 36.965*25%)		€ 22.992,35 (€ 55.448*24,48% + € 36.965*25,48%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva			
	Artigiani		Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori	€ 29.597,27 (€ 55.448 *24% + € 65.159 *25%)		€ 30.176,18 (€ 55.448 *24,48% + € 65.159 *25,48%)

SCADENZA AL 17 MARZO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2025)

Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica), i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate le CU2025 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2025.

VERSAMENTO ENTRO IL 31 MARZO 2025 PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all' articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto "ravvedimento speciale").

L'esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l'esclusione dalle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del DPR 600/1973, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.

L'eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, **entro il 31 marzo 2025**, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive

L'adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) una scelta FACOLTATIVA. L'adesione potrebbe rivelarsi "inutile" per i contribuenti che non sarebbe comunque stati soggetti a una verifica rientrando tra quelle disattivate dall'adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile.

AL 17 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2025 DEI LIBRI SOCIALI

Entro il 17 marzo (il 16 cade di sabato):

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,

- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2025 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2025.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

ROTTAMAZIONE CARTELLE: ONLINE IL SERVIZIO PER CHIEDERE LA DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLE RATE

Nel 2025 sono previsti quattro nuovi appuntamenti per i pagamenti della cosiddetta Rottamazione-*quater* delle cartelle, a partire dal mese di febbraio.

Tra le modalità disponibili per effettuare i versamenti derivanti dalla cosiddetta Rottamazione-*quater* delle cartelle, i contribuenti possono scegliere di attivare il servizio di addebito diretto sul conto corrente, che consente di evitare "dimenticanze". Ricordiamo che il mancato versamento di una rata, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata.

L'attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) delle rate della Definizione agevolata può essere richiesta utilizzando il servizio disponibile nell'area riservata del [sito](#) di Agenzia Entrate-Riscossione: dalla sezione "Definizione agevolata" si entra nel servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata" dove il contribuente può visualizzare il riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati e per ciascuno compilare la richiesta.

Inviata la richiesta, il sistema genera una *e-mail* di presa in carico che arriva all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda. Successivamente, una seconda *e-mail* comunicherà l'esito della richiesta e la rata che sarà pagata con l'addebito sul conto corrente. Affinché la domiciliazione sia valida per la prima rata in scadenza, il contribuente deve ricevere la conferma dell'attivazione del servizio **non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti al termine della rata stessa**.

GESTIONE DEL CREDITO IVA PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL CPB

Con una [faq](#) pubblicata il 24 febbraio 2025, l'Agenzia Entrate ha precisato che chi aderisce al concordato preventivo biennale, per il biennio 2024-2025, può usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 9-*bis*, comma 11, del decreto legge n. 50/2017 **a partire 2024, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco**.

Ricordiamo che i suddetti benefici previsti dall'articolo 9-*bis* consistono, con riferimento ai diversi livelli di affidabilità ISA, nell'esonero:

- dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva per un importo non superiore a 70mila euro
- dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70mila euro annui.

IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: OBBLIGO DI DETTAGLIO DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Con l'Ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025 la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposte sui redditi di impresa, ha chiarito che anche le imprese minori in contabilità semplificata sono tenute a indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, riportando la suddivisione dei beni in categorie omogenee, per tipologia e quantità, in conformità alla disciplina tributaria sulla valutazione delle rimanenze, **non potendo limitarsi all'annotazione dell'importo globale**.

L'assenza di tali indicazioni di dettaglio, qualora richieste dai verificatori, può essere sanata dal contribuente nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica. In caso contrario, l'amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SANITARIE PAGATE DAL FONDO A UNA STRUTTURA SANITARIA

Con [Risposta ad interpello n. 43](#) del 15 febbraio 2024 l'Agenzia Entrate ha chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell'ipotesi in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo **sono detraibili** in base al principio di "cassa" **nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria**.

Le predette spese, quindi, **non possono essere portate in detrazione** nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa **all'anno precedente di sostenimento delle stesse**.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

